

TIPO ANNO NUMERO  
REG. PG 2012/142304  
DEL 08/06/2012

CIRCOLARE N. 9

Ai Direttori Generali  
delle Aziende USL e  
delle Aziende Ospedaliere  
e Ospedaliero-Universitarie  
IOR e IRST

e p.c. Ai Presidenti delle Conferenze  
Territoriali Sociali e Sanitarie

A Federfarma  
Assofarm  
Ascomfarma  
Alle Organizzazioni Sindacali  
della Medicina Generale  
Alle Organizzazioni Sindacali  
della Pediatria di Libera Scelta  
Alle Organizzazioni Sindacali  
della Specialistica Ambulatoriale

Oggetto: Indicazioni concernenti l'esenzione dal ticket ed altri provvedimenti di carattere sanitario per le persone colpite dai recenti eventi sismici, nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara Modena, Reggio Emilia, in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 747/2012 – "Interventi straordinari in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale a seguito dei recenti episodi sismici in Emilia-Romagna".

### Esenzione ticket

Con Delibera di Giunta Regionale n. 747/2012 questa Regione ha stabilito di riconoscere il diritto all'esenzione alla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di Pronto Soccorso, assistenza termale e di farmaceutica (farmaci in fascia A), erogate dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale nei confronti delle seguenti categorie:

1. residenti nei Comuni definiti dal MEF (DM Economia e Finanze 1.06.2012, GU 130/2012) ed elencati nell'**Allegato 1**;

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel 051.527.7161-7162  
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it  
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

|                  | ANNO | NUMERO | INDICE        | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | ANNO       | NUMERO | SUB |
|------------------|------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-----|
| a uso interno DP |      |        | Classif. 3346 |       |       |       |       |       | Fasc. 2012 | 4      |     |



2. residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e che abbiano fatto richiesta di dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda; (comma 3 art. 1 Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 1.6.2012, GU n. 130/2012)
3. lavoratori residenti in Comuni dell'Emilia Romagna diversi da quelli coinvolti e i familiari fiscalmente a carico, che operano nelle unità colpite dal sisma e inseriti negli elenchi delle domande di sostegno al reddito presentate ai tavoli tecnici provinciali coordinati dalla regione Emilia Romagna.

Si è stabilito, inoltre, di porre in distribuzione diretta, secondo modalità definite dalle farmacie aziendali, alle medesime categorie di cittadini sopra elencate, i farmaci in fascia C, compresi nei Prontuari aziendali.

Il codice di esenzione da adottare per tutte e tre le categorie sopraelencate è:

**T12 : Esenzione terremoto 2012 ER**

#### **Decorrenza e tempi di applicazione**

- Le disposizioni riportate nella presente Circolare decorrono dal 11.6.2012.
- L'esenzione T12 avrà carattere temporaneo nel periodo dal 11.6.2012 al 30.9.2012 salvo proroghe.
- L'esenzione T12 si applica alle prestazioni erogate nel periodo di validità dell'esenzione, ovvero dal 11.6.2012 al 30.9.2012, indipendentemente dalla data di prescrizione e/o prenotazione.
- Non si dovrà dar luogo al rimborso di eventuali ticket già corrisposti per prestazioni erogate dall'11 giugno 2012.

#### **Modalità di riconoscimento dell'esenzione**

I medici, all'atto della prescrizione, devono indicare il titolo di esenzione T12 sulla base della documentazione prodotta dai cittadini (documento di identità, autocertificazione, ecc.) come sotto descritto.

L'esenzione T12 dei residenti nei comuni interessati di cui all'**Allegato 1** dovrà essere riconosciuta d'ufficio, e, come tale, inserita in anagrafe assistiti, a cura delle Aziende sanitarie di assistenza, in modo che possa essere visibile automaticamente negli applicativi utilizzati dai prescrittori.

Le esenzioni di tipo T12 corrispondenti alle casistiche di tipo 2 e 3 potranno essere raccolte e registrate tramite modulo di autocertificazione allegato (**Allegato 2**), a cura delle Aziende sanitarie, su richiesta degli interessati in fase di prenotazione o erogazione delle prestazioni, o in altre sedi e fasi individuabili e definite dalle AUSL.

Il diritto all'esenzione sarà riconosciuto alle categorie di persone di cui ai punti 1, 2, 3 a fronte della esibizione di una delle seguenti possibili documentazioni:



- a) esenzione riportata nella prescrizione a cura del prescrittore (tale evenienza determinerà l'inserimento automatico in anagrafe della esenzione T12);
- b) documento di identità attestante la residenza, o autocertificazione della residenza (tale esibizione di documentazione non è necessaria nell'azienda di assistenza che detiene già tale informazione);
- c) copia della dichiarazione di essere inserito negli elenchi di domanda di sostegno al reddito presentata ai tavoli tecnici provinciali coordinati dalla Regione accompagnata da documento di identità del lavoratore e, per i familiari a carico, accompagnata da stato di famiglia o autocertificazione dello stato di famiglia; in alternativa può essere comunque accettata l'autocertificazione a cura dell'interessato della domanda di sostegno al reddito di cui sopra;
- d) richiesta di dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, presentata agli uffici comunali, ai sensi del DM 1.6.2012, o autocertificazione riferita alla presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità (per i residenti nei Comuni di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia).

Non appena possibile, le Aziende presso le quali i cittadini risultano essere assistiti dovranno riportare l'esenzione nell'archivio anagrafe assistiti, al fine di consentire la corretta e completa emissione delle prescrizioni da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta.

Le Aziende sanitarie potranno individuare strumenti e modalità operative ulteriori a completamento di quanto definito nella presente Circolare al fine del riconoscimento e della documentazione della esenzione T12.

### **Assistenza Farmaceutica**

L'erogazione dei farmaci in regime di esenzione T12 potrà essere effettuata a fronte della esibizione di una delle seguenti possibili attestazioni:

- a) esenzione T12 riportata nella prescrizione a cura del prescrittore;
- b) documento di identità attestante la residenza, o autocertificazione della residenza;
- c) copia della dichiarazione di essere inserito negli elenchi di domanda di sostegno al reddito presentata ai tavoli tecnici provinciali coordinati dalla Regione accompagnata da documento di identità del lavoratore e, per i familiari a carico, accompagnata da stato di famiglia o autocertificazione dello stato di famiglia; in alternativa può essere comunque accettata l'autocertificazione a cura dell'interessato della domanda di sostegno al reddito di cui sopra;
- d) richiesta di dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, presentata agli uffici comunali, ai sensi del DM 1.6.2012, o autocertificazione riferita alla presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità (per i residenti nei Comuni di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia).



Le Aziende sanitarie potranno individuare strumenti e modalità operative ulteriori a completamento di quanto definito nella presente Circolare al fine del riconoscimento e della documentazione della esenzione T12, anche ai fini della tracciabilità dell'erogazione del farmaco.

### **Controlli**

Data la situazione di grave disagio in cui versa oggi la popolazione si privilegia al momento lo snellimento delle procedure di riconoscimento della esenzione.

Tuttavia si ritiene di segnalare che, in tempi successivi, dovrà essere previsto un controllo degli elenchi dei cittadini ai quali sia stata riconosciuta l'esenzione di tipo T12 con gli elenchi forniti dalle autorità comunali preposte alla verifica (comma 3 art. 1 Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 1.6.2012); ovvero gli elenchi forniti dai tavoli tecnici provinciali coordinati dalla Regione Emilia Romagna per il riconoscimento (domanda) del sostegno al reddito.

### **Assistenza Primaria**

Alle persone appartenenti alle categorie 1, 2, provvisoriamente ospitate in strutture alberghiere, abitative o altre strutture ricettive della Regione è assicurata l'assistenza primaria, senza alcun onere a loro carico, con possibilità di scegliere temporaneamente un medico convenzionato nella località di provvisoria dimora.

Saranno adottate, altresì, misure di salvaguardia, anche di carattere economico, nei confronti dei medici convenzionati operanti nelle zone di provenienza di tali persone.

### **Indicazioni prioritarie per i Dipartimenti di Sanità Pubblica**

Per quanto riguarda l'applicazione del punto 5 del dispositivo si invitano le direzioni generale delle AUSL ad attivare il Dipartimento di sanità pubblica aziendale affinché, anche adottando modalità semplificate, mettano in condizione le Autorità sanitarie locali (Sindaci) di adottare rapidamente gli atti amministrativi necessari per le situazioni che rientrano nei casi previsti dalla delibera.

Distinti saluti.

Tiziano Carradori  
